CAMERA DEI DEPUTATI N. **549**

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MICHELOTTI, SBARDELLA

Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in materia di requisiti per l'ammissione al concorso per la nomina a magistrato ordinario

Presentata l'11 novembre 2022

ONOREVOLI COLLEGHI ! – È stata evidenziata da più parti l'opportunità di dare attuazione alla complessiva riforma dell'ordinamento giudiziario, muovendo dalla nuova struttura concorsuale; più specificamente, si dibatte (*rectius*: si deve dibattere) sull'opportunità di innalzare il limite delle tre attuali consegne almeno a cinque. In tale cornice di intenti, e nell'ottica di leale collaborazione istituzionale con il Ministero della giustizia, va *in primis* evidenziata la resistenza che questo cambiamento ha, fino ad oggi, riscontrato.

Punto di partenza per questa riforma deve essere la centralità del ruolo del magistrato ordinario nell'attuale sistema Paese, migliorando la declinazione della pubblica funzione e preoccupandosi, come primo tema, di affrontare l'accesso a essa: in tal senso, una modifica tanto attesa, come quella dell'innalzamento da tre a cinque delle consegne, sederebbe la preoccupazione per le ripercussioni che per l'Italia intera comporterebbe la carenza di giudici e pubblici ministeri e sarebbe un intervento positivo per i giovani che desiderano affrontare il lungo e faticoso percorso per divenire magistrato ordinario, che si trovano attualmente in un clima di assoluta incertezza ed instabilità.

L'articolo 106, primo comma, della Costituzione sancisce il principio in base al quale « Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso ».

La disciplina del concorso per magistrato ordinario è attualmente prevista dal decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, emanato in attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 1, lettera *a)*,

della legge 25 luglio 2005, n. 150, e modificato dalla legge 30 luglio 2007, n. 111.

Orbene, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 160 del 2006, « La nomina a magistrato ordinario si consegue mediante concorso per esami bandito con cadenza di norma annuale in relazione ai posti vacanti e a quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo, per i quali può essere attivata la procedura di reclutamento ». Il procedimento per il reclutamento, mediante pubblico concorso, dei magistrati ordinari presenta i seguenti due profili fondamentali: un profilo di carattere amministrativo, concernente il bando di concorso, l'accertamento del possesso da parte dei candidati dei requisiti richiesti per la partecipazione alle prove, la nomina dei vincitori; un profilo di carattere tecnico, concernente la scelta – riservata alla commissione esaminatrice, tra i partecipanti al concorso – dei candidati che abbiano dimostrato di essere in possesso dei requisiti culturali necessari a superare la selezione.

Attualmente, quanto all'esclusione dal concorso di chi è stato dichiarato non idoneo in tre concorsi, va rilevato che: *a)* non sono considerati non idonei coloro che si ritirano senza aver consegnato il terzo elaborato scritto (la consegna del primo e del secondo elaborato, invece, è necessaria per partecipare alla terza materia della prova scritta); *b)* equivale a inidoneità: sia l'espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante la prova scritta; sia l'annullamento di un lavoro da parte della commissione quando essa abbia accertato che il lavoro stesso sia stato in tutto o in parte copiato da quello di altro candidato o da qualsiasi testo ovvero quando l'elaborato sia stato reso riconoscibile.

Occorre aggiungere che il Consiglio superiore della magistratura, con deliberazioni adottate in data 12 ottobre 1988 e 26 aprile 1990 (in linea con la sentenza del Consiglio di Stato, sezione IV, n. 755 del 28 luglio 1971), ha precisato che, se la terza inidoneità a un concorso in magistratura viene resa nota successivamente alla scadenza del termine per la presentazione di una domanda a un nuovo concorso, non è preclusa la partecipazione a detto concorso, in quanto i requisiti di ammissione debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione. Pertanto, chi ha partecipato a tre concorsi e ogni volta ha consegnato i tre elaborati della prova scritta, se ancora non sono terminati i lavori di correzione degli elaborati del terzo concorso, può presentarsi alla prova scritta del quarto concorso nelle more indetto.

Ebbene, l'innalzamento del numero di consegne da tre a cinque risponde a una logica tesa innanzitutto a ovviare alla carenza dei magistrati – giudicanti e requirenti – senza che ciò pregiudichi la qualità della formazione dei singoli aspiranti.

In secondo luogo, i partecipanti al concorso che si vedono dichiarare i propri elaborati non idonei maturano col tempo la consapevolezza dei propri errori e delle proprie lacune, potendo – laddove concesso loro – rielaborare un percorso che non miri meramente ad auto-addestrarsi a superare il concorso, ma a formarsi come potenziali pubblici ufficiali consapevoli del proprio ruolo, preparati personalmente e professionalmente ad affrontare la vita lavorativa all'indomani del superamento del concorso e del conseguente periodo di tirocinio.

Né va trascurata l'alea che il concorso stesso presenta intrinsecamente: dei tre temi « vertenti nelle materie del diritto civile, penale e amministrativo » basta un'unica non idoneità a far cadere il candidato; parimenti, un candidato risultato idoneo nei tre scritti e respinto al successivo orale potrebbe risultare non idoneo alla prova scritta del successivo concorso, con il rischio di vedersi catapultato in una sorta di circolo vizioso, difficile da gestire anche dal punto di vista squisitamente umano.

Le carenze di personale nell'ambito della magistratura ordinaria comportano conseguenze di non poco momento per la giustizia italiana. Avere una magistratura consistente, oltre che efficiente, preparata e motivata al servizio, è primario interesse dei cittadini e non è certo questione per i soli addetti ai lavori (magistrati e aspiranti

tali). La giustizia diventa efficiente quanto più le modalità di accesso a essa sono eque, tempestive ed efficaci e quanto maggiore è l'apporto a essa di giovani intelligenze.

Del resto, una simile modifica è già stata apportata all'esame di Stato per l'abilitazione alla professione notarile dall'articolo 1, comma 496, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e non si vede motivo atto a precludere uguale trattamento agli aspiranti magistrati ordinari, in un'ottica di eguaglianza, essendo concorsi considerati di pari livello.

La legge deve essere, infatti, ugualmente differenziata, ossia deve trattare in modo uguale situazioni uguali e in modo diverso situazioni ragionevolmente diverse.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. All'articolo 2, comma 2, lettera *b-ter)*, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, la parola: « tre » è sostituita dalla seguente: « cinque ».